REGOLAMENTO (CEE) N. 294/77 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1977

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dell'Honduras a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3138/76 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che il 25 marzo 1976 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 7 000 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica dell'Honduras a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1975/1976 ;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei cereali all'intervento in Germania risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, ed in particolare mobilitare i cereali giacenti nei magazzini dell'organismo d'intervento del summenzionato Stato membro e fissare le condizioni di tale mobilitazione ;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto estratto dalla stiva della nave nel porto di sbarco ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara ;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento tedesco dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica dell'Honduras di 7 000 tonnellate di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato nella Repubblica federale di Germania e verterà su 2 partite.

3. Il prodotto sarà prelevato presso l'organismo d'intervento della Repubblica federale di Germania nei magazzini di cui in allegato.

4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.

5. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto estratto dalla stiva della nave nel porto di Puerto Cortés.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, incluse le spese di scarico (quali il disistivaggio, l'innalzamento, il ricevimento), nonché le eventuali spese di alleggio.

Le spese di controstallia o l'eventuale premio di accelleramento (dispatch money) al porto di sbarco sono a carico o a beneficio del paese destinatario. Il loro saggio e modalità, fissati nel contratto fra il mandatario della Comunità e il trasportatore, devono essere preventivamente convenuti fra detto mandatario e il ricevitore del paese destinatario.

6. Il prodotto deve essere consegnato alla rinfusa.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 25 febbraio 1977.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 25 febbraio 1977 alle ore 12.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto ; essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 5

Il prodotto di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 12,5 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse. Il tenore in proteine deve essere al minimo del 10,5 %.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento tedesco è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando l'aggiudicatario è stabilito in uno Stato membro diverso da quello incaricato di raccogliere le offerte e quando il prodotto è spedito da un posto di frontiera dello Stato membro in cui è stabilito l'aggiudicatario, l'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato è incaricato delle operazioni conseguenti all'aggiudicazione.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato e gli fornisce tutti gli elementi d'informazione necessari.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni :

a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto ;

b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 7

Le spese relative all'essiccazione del prodotto fino al tasso di cui all'articolo 5 sono finanziate in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 787/69.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — BILAG — ANNEX

Numéro du lot Nummer der Lose Numero della partita Nummer van de partij Partiets nummer Number of lot	Port d'embarquement Verschiffungshafen Porto d'imbarco Haven van inlading Indskibningshavn Port of shipment	Tonnage à mettre en fob Nach fob zu bringende Menge Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid Mængde til levering fob Tonnage fob	Nom et adresse du stockeur Name und Adresse des Lagerhalters Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de entrepothouder Lagerindehaverens navn og adresse Address of store	Lieu de stockage Ort der Lagerhaltung Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Lagerplads Town at which stored
	Ports communautaires Gemeinschaftshäfen Porti comunitari Havens van de Gemeenschap Fællesskabshavne Community ports	7 000 t dont : davon : di cui : waarvan : deraf : whereof :		
1		1 750	L.W. Cretschmar Postfach W 9109 4000 Düsseldorf 1 Lager Nr. 302 240	Düsseldorf-Hafen
		477	Lagerhaus Paul Lamers GmbH & Co., KG Speditionsstraße 13 4000 Düsseldorf 1 Lager Nr. 302 170	Düsseldorf-Hafen
		1 210	Heinrich Kraft Schiffahrt-Spedition-Lagerung Postfach 270 4040 Neuss/Rhein Lager Nr. 302 200	Neuss-Hafen
2		596	Rhenus-WTAG AG Zweigniederlassung Postfach 6625 4000 Düsseldorf 1 Lager Nr. 302 000	Düsseldorf-Hafen
		2 967	Neusser Lagerhaus- Gesellschaft AG Postfach 689 4040 Neuss/Rhein Lager Nr. 302 110	Neuss-Hafen